



Direzione Provinciale  
di Caserta



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di  
Santa Maria Capua Vetere



Guardia di Finanza  
Comando Provinciale  
di Caserta

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **FRA**

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO  
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
rappresentata dal - Procuratore della Repubblica  
**Dott. Pierpaolo Bruni**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA**  
rappresentata dal Direttore provinciale  
**Dott. Tommaso Flagiello**

**LA GUARDIA DI FINANZA  
COMANDO PROVINCIALE DI CASERTA**  
rappresentata dal Comandante Provinciale  
**Col. Nicola Sportelli**

**TENUTO CONTO** che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere Procura ha stipulato due distinti protocolli in data:

- 13.10.2017, con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Campania, predisposto al fine di favorire maggiori sinergie per migliorare la gestione delle reciproche attività istituzionali;
- 19.04.2021, con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caserta, allo scopo di migliorare il grado di efficacia complessiva dell'azione di contrasto all'evasione fiscale penalmente rilevante.

**RILEVATO** che gli stessi sono scaduti e che le parti hanno concordato di procedere alla stesura di un unico protocollo, fra la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, l'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale di Caserta e la Guardia di Finanza di Caserta.

## FINALITÀ DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Obiettivo del presente accordo è quello di migliorare il grado di incisività dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 nella consapevolezza che l'efficacia di tale azione dipende dalla continuità e tempestività delle comunicazioni che intercorrono fra gli organi istituzionali a tal fine preposti.

Considerato che:

### è interesse della Procura della Repubblica:

- ridurre i tempi tra le date di commissione del reato, di accertamento dello stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e della successiva comunicazione della notizia di reato;
- ricevere denunce ex art. 331 del codice di procedura penale con riguardo ai delitti tributari che contengano tutti gli elementi di fatto su cui si fonda l'ipotesi di reato segnalata nonché le informazioni economico-patrimoniali sui soggetti denunciati per procedere con speditezza alla verifica della fondatezza della denuncia e, in caso positivo, all'attuazione delle conseguenti misure sui beni nella disponibilità degli indagati;
- assumere fin dal primo momento la direzione delle indagini nel caso di indizi di frodi fiscali, interposizioni fittizie di persone fisiche e/o giuridiche, evasioni di rilevante importo o comunque ogni altra condotta fraudolentemente finalizzata all'evasione anche internazionale, così da poter delegare con immediatezza le conseguenti attività di polizia giudiziaria finalizzate all'acquisizione delle fonti di prova e all'esatta individuazione delle responsabilità personali;
- conoscere con tempestività l'esito dei procedimenti amministrativi di accertamento e di riscossione delle imposte evase per le conseguenze anche sul piano processuale penale;
- avere cognizione della sussistenza di rilevanti situazioni debitorie, a seguito di omissioni di dichiarazioni e omessi versamenti di imposte dovute, che possono dar luogo a stato di insolvenza e/o che possano essere ostative alla omologa di piani di concordato presentati dalle parti, e in ogni caso stimolare e rendere effettivi i poteri di intervento previsti dal CCII;
- utilizzare il Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini patrimoniali in sede di misure di prevenzione nei confronti dei

soggetti di cui all'art. 4 lettere c, i bis, i ter D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e avere cognizione di situazioni di notevoli disponibilità patrimoniali che non possono essere lecitamente giustificate da parte di soggetti adusi alla commissione dei reati;

- contrastare le varie forme di evasione ed elusione fiscale, nonché prevenire fenomeni di concorrenza sleale tra gli operatori economici che fonda sulla tempestiva risposta in sede penale;
- predisporre un protocollo d'intesa per definire una sistematica collaborazione tra la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta (di seguito denominata "Direzione Provinciale Caserta") e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (di seguito denominata "Procura"), che produca maggiori sinergie e migliori la gestione delle reciproche attività istituzionali, tenuto conto dell'efficace contributo fornito dal precedente protocollo con la Direzione Regionale, con particolare riguardo alle finalità previste dall'art. 1;

#### **è interesse dell'Agenzia delle Entrate:**

- acquisire le notizie utili alla contestazione amministrativa dei proventi illeciti sottoponibili immediatamente a tassazione;
- conoscere con tempestività l'avvenuto esercizio dell'azione penale a cura della Procura della Repubblica, al fine di non ammettere in deduzione nel calcolo del reddito imponibile i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo;
- conoscere i procedimenti penali in cui poter costituirsi parte civile;
- conoscere tempestivamente i procedimenti per i quali è stato disposto il sequestro per equivalente, al fine dell'attuazione della disciplina prevista dall'art. 12 bis comma 2 del d.lgs. n. 74/2000 che stabilisce l'inoperatività della confisca, anche nel caso di sequestro, ove il contribuente si impegni, mediante obblighi formalizzati con l'Agenzia delle Entrate, a versare all'erario quanto dovuto nella sua interezza;

#### **è interesse della Guardia di Finanza:**

- acquisire tempestivamente ogni notizia circa i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie al fine di compiere d'iniziativa i relativi approfondimenti operativi;
- venire tempestivamente a conoscenza dell'avvenuta segnalazione di condotte integranti reati tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di riportare alla competente Procura della Repubblica eventuali ulteriori elementi informativi

circa i precedenti in atti a carico dei soggetti segnalati, i beni nella loro disponibilità o comunque a loro riconducibili nonché la loro pericolosità sociale;

- venire a conoscenza, fin dai primi accertamenti svolti, delle ipotesi di frodi o di interposizioni personali e/ o societarie, e di situazioni che possano legittimare l'avvio di indagini patrimoniali ai fini della applicazione delle misure di prevenzione, così da valutare la possibilità di interessare la Procura della Repubblica per procedere tempestivamente alle conseguenti attività di polizia giudiziaria,

le parti ritengono opportuno potenziare e implementare i rapporti di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in ambito locale, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mediante l'adozione di un accordo di collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **PER QUANTO SOPRA CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione nei sotto indicati termini:

### **Art. 1**

#### ***(Trasmissione delle notizie di reato)***

1. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono le notizie di reato - anche in formato digitale - secondo le modalità già stabilite dalla Procura, avvalendosi del portale "NDR", che consente altresì di conoscere agli enti segnalanti il numero di procedimento e il magistrato assegnatario.
2. Tali informazioni dovranno essere richiamate in tutte le successive comunicazioni dirette all'Autorità giudiziaria concernenti il medesimo procedimento al fine di evitare dispersioni o duplicazioni.
3. Tutte le comunicazioni a seguito della prima notizia di reato sono indirizzate al magistrato assegnatario, con esplicito riferimento al numero di procedimento penale e al protocollo della prima segnalazione.

### **Art. 2**

#### ***(Notizie di reato provenienti dalla Guardia di Finanza)***

1. Nei casi di attività ispettive di carattere tributario condotte dalla Guardia di Finanza a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 74/2000, i Reparti operanti, nell'informare

la Procura della Repubblica - ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale - comunicano l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'accertamento dei tributi dovuti e indicano:

- a) l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa;
  - b) i beni nella disponibilità delle persone sottoposte alle indagini;
  - c) la sussistenza dell'eventuale stato di insolvenza da parte del soggetto denunciato e la eventuale richiesta di applicazione di piani concordatari;
  - d) gli eventuali elementi utili per l'adozione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ex D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (pericolosità sociale desumibile dalla reiterazione nel tempo di reati di carattere fiscale - disponibilità di beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato di cui non sia possibile dimostrare la legittima provenienza).
2. Per consentire con la necessaria tempestività la puntuale definizione dell'imposta evasa, i processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza aventi riflessi penali, in relazione ai quali si ravvisino i presupposti per avanzare richiesta di misure cautelari reali, sono esaminati con priorità dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

### Art. 3

#### ***(Notizie di reato e altre informazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate)***

1. Nei casi di attività condotte dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle quali siano individuate fattispecie di reato e/o rilevanti omissioni di versamenti di imposte, i funzionari operanti inoltrano, senza ritardo, la denuncia - ai sensi dell'articolo 331, commi 1 e 2, c.p.p. - **anche se il procedimento di contestazione amministrativa non è stato ancora concluso**, al fine di permettere la tempestiva assicurazione delle fonti di prova.
2. L'Agenzia delle Entrate si impegna a fornire riscontro alle richieste provenienti dalla Procura della Repubblica nei termini dalla stessa determinati in ragione dell'urgenza manifestata e più precisamente:
  - **entro 15 giorni in via ordinaria;**
  - **entro 10 giorni in via d'urgenza.**

Per favorire l'immediata individuazione e assegnazione delle richieste provenienti dalla Procura e/o dalla Guardia di Finanza a ciò delegata, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC di cui all'art. 13 del presente accordo precisando nell'oggetto la dicitura "**accordo di collaborazione**", la denominazione e il codice fiscale del soggetto interessato.

3. L'Agenzia delle Entrate si impegna a trasmettere alla Procura della Repubblica, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica indicato in calce al presente accordo:
- con cadenza quadrimestrale, l'elenco di soggetti destinatari di accertamenti esecutivi (per Maggiore imposta accertata totale) o atti di recupero di crediti (per Totale imposta da recuperare) di imposta e/o iscrizioni a ruolo di ammontare superiore a € **250.000,00** e per i quali non risultino provvedimenti di sospensione;
  - per opportuna conoscenza le segnalazioni, ex art. 19 d.lgs. n. 112/1999, rivolte all'Agente della Riscossione, per posizioni debitorie superiori ai **250.000,00** euro;
- I flussi informativi derivanti dal presente accordo di collaborazione verranno gestiti, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, dal Direttore Provinciale pro tempore.
4. Nelle attività di valutazione delle procedure di composizione delle crisi di impresa, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate segnalano le ipotesi di reato previste dall'articolo 11 comma 2 del d.lgs. n. 74/2000, con particolare riguardo all'inserimento in bilancio di elementi patrimoniali passivi fittizi, evidenziando altresì ogni elemento utile a individuare profili di responsabilità – anche di natura omissiva - inerenti la proposta di transazione e l'asseverazione dei dati di bilancio. Tale segnalazione va trasmessa anche nell'ipotesi di omologazione da parte del Tribunale in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (cosiddetta omologa forzosa o *cram down*).
5. La trasmissione della notizia di reato avviene:
- a) per competenza alla Procura della Repubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente accordo di collaborazione;
  - b) per conoscenza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria GdF, che la tratterrà (ove competente per volume di affari) e/o la invierà - per l'aggiornamento degli atti di schedario - al Reparto del Corpo competente fiscalmente sul soggetto segnalato, notiziando in quest'ultimo caso la locale Procura della Repubblica e l'Ufficio Finanziario segnalante. Al Nucleo PEF e/o ad altri Reparti della GdF fiscalmente competenti sul soggetto e/o ritenuti idonei, l'Autorità giudiziaria delegherà (con facoltà di sub-delega) l'esecuzione di eventuali, successivi accertamenti e indagini patrimoniali in sede penale finalizzati alla confisca per equivalente e/o alla formulazione di proposte di misure di prevenzione patrimoniale, nonché accertamenti finalizzati all'accertamento dello stato di insolvenza che possano essere anche ostativi alla omologa di piani di concordato presentati dalla parti, ai fini di eventuali richieste ai sensi dell'art. 38 CCII.

#### **Art. 4**

#### ***(Redditi derivanti da attività penalmente illecite)***

1. Nel caso in cui venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di

proventi o vantaggi illeciti, i cui elementi probatori siano già definiti nella loro essenzialità, per i quali cioè non si rendono necessarie ulteriori attività istruttorie per determinarne la qualificazione e/o quantificazione e che non siano già oggetto di sequestro o di confisca penale, la Procura ne dà immediata notizia - salve eccezionali esigenze connesse al segreto della indagini - all'Agenzia delle Entrate, affinché questa proceda alla conseguente emissione del provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993.

2. Tale comunicazione deve essere corredata di tutti gli elementi utili alla corretta quantificazione della pretesa impositiva e dovrà pervenire tempestivamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e, comunque, nei 60 giorni precedenti i termini di decadenza di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero - nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla - 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
3. La stessa Procura trasmette, invece, alla Guardia di Finanza le evidenze probatorie acquisite che dimostrino la derivazione di proventi da fatti, atti o attività illecite, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, nei casi in cui siano necessari approfondimenti istruttori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori attività d'indagine per definire puntualmente tutti i soggetti coinvolti, le somme movimentate, il periodo di formazione della ricchezza, i flussi finanziari intercorsi tra i vari soggetti coinvolti ecc.).
4. Nel caso in cui il riscontro degli elementi reddituali provenienti da fonte illecita sia stato effettuato da militari in forza alla Guardia di Finanza, le conseguenti implicazioni di carattere fiscale sono dagli stessi verbalizzate - previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria - ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4/1929 e trasmesse agli uffici dell'Agenzia delle Entrate tempestivamente, e comunque, almeno 60 giorni prima dal termine di decadenza fissato dai già citati art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972.

#### **Art. 5**

##### ***(Indeducibilità dei costi da reato)***

1. Il Pubblico Ministero comunica all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza l'esercizio dell'azione penale per delitti non colposi nei casi in cui risulti l'esistenza di costi o spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento delle condotte delittuose, ai fini del disconoscimento della loro deducibilità fiscale, prevista ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993.
2. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si coordinano per l'esecuzione dei pertinenti approfondimenti amministrativi, fermo

restando che questi ultimi sono comunque svolti dalla Guardia di Finanza qualora siano connessi a fattispecie di reato segnalate da tale Forza di Polizia.

#### **Art. 6**

##### ***(Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate quale parte offesa)***

1. Qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro per equivalente in relazione alla commissione dei reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000, il Reparto della Guardia di Finanza delegato all'esecuzione del provvedimento comunica per posta elettronica certificata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in qualità di parte offesa, l'ammontare dei beni materialmente reperiti e sottoposti a sequestro, previo nulla-osta all'utilizzo ai fini fiscali.
2. Il Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari, utilizzando gli indirizzi PEC di cui al successivo art. 12, comunica all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, quale parte offesa, le decisioni assunte in merito all'esercizio dell'azione penale

#### **Art. 7**

##### ***(Revoca del sequestro finalizzata al pagamento dei debiti erariali)***

1. L'Agenzia delle Entrate - avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza che fornirà tempestivamente i nominativi dei contribuenti destinatari di provvedimenti di sequestro dei beni - dopo aver effettuato una ricognizione delle attività di controllo di maggiore rilevanza connessi a reati penali di cui al d.lgs. n. 74/2000 da cui sono scaturiti provvedimenti di sequestro preventivo, inviterà le strutture operative a dare priorità alle attività accertative nei confronti dei soggetti per i quali è stato disposto sequestro preventivo che manifestino la volontà di assolvere al debito erariale.
2. In tali casi, il contribuente provvederà al deposito dell'istanza di revoca del sequestro finalizzato al pagamento dell'obbligazione tributaria. Sulla base dell'istanza presentata dalla parte, l'Agenzia delle Entrate si relazionerà con la Procura per fornire chiarimenti, documentazione e quant'altro necessario alla rapida valutazione da parte del giudice.
3. La Procura della Repubblica si impegna, compatibilmente con le proprie attività, a dare tempestivo seguito all'esame della richiesta della parte, preferibilmente **non oltre 10 giorni** dal deposito dell'istanza di dissequestro.
4. Il provvedimento di dissequestro disposto dal Giudice indicherà le modalità operative di pagamento delle somme all'Agenzia delle Entrate, attraverso la predisposizione da parte di quest'ultima di appositi modelli F24, previo eventuale accordo con il competente Ufficio del Fondo Unico di Giustizia, restando preclusa ogni altra

destinazione dei beni oggetto di dissequestro.

#### **Art. 8**

##### **(Vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario)**

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - qualora i debiti tributari per imposte, interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato siano estinti mediante pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie - comunica al magistrato titolare del procedimento l'avvenuta estinzione totale o parziale del debito tributario, specificando se vi sia stata prestazione o meno di fideiussione, quale sia stato il piano di ammortamento adottato, le scadenze delle rate e quelle già pagate al momento in cui l'informazione viene trasmessa.

#### **Art. 9**

##### **(Coordinamento tecnico-operativo)**

1. Nel caso in cui appaia opportuno concertare preventivamente, già in fase di constatazione, soluzioni interpretative relative a fattispecie complesse e articolate di evasione fiscale o, comunque, concernenti rilievi quantitativamente rilevanti, suscettibili di ingenerare implicazioni penali, potrà essere attivato dall'organo ispettivo procedente un coordinamento tecnico-operativo con la partecipazione di rappresentanti di tutte le parti firmatarie, così da pervenire a conclusioni condivise e coerenti sia nell'ambito penale che amministrativo, a vantaggio della certezza e della chiarezza del sistema nel suo complesso.
2. Con separata trattazione saranno disciplinate eventuali modalità di collaborazione diretta, mediante la presenza di n. 1 funzionario della Direzione Provinciale di Caserta, presso gli Uffici della Procura della Repubblica, in relazione a singoli procedimenti caratterizzati da particolare complessità.

#### **Art. 10**

##### **(Obbligo di segreto, di riservatezza e di protezione dei dati personali)**

1. Sono adottate tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto d'indagine di cui all'art. 329 c.p.p..
2. Le parti adottano modalità adeguate a garantire e dimostrare la conformità dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'accordo di collaborazione rispetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del d.Lgs. 196/2003, del d.Lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018. Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati, le parti operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, potendo comunicarli a terze parti laddove previsto dalla legge.

3. L'interscambio informativo previsto dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi sanciti dalla predetta normativa, con particolare riguardo a quelli di necessità, correttezza, proporzionalità e minimizzazione, ed è svolto mediante modalità di trasmissione idonee ad assicurare la protezione dei dati personali.

#### **Art.11**

##### ***(Ulteriori finalità del protocollo – Agenzia delle Entrate)***

1. La Procura ha rappresentato, fermo quanto concordato negli articoli che precedono, la necessità di poter acquisire, già nel corso della fase delle indagini, informazioni relative a soggetti presenti nelle banche dati dell'Agenzia.
2. A tal fine la Direzione Provinciale di Caserta, condividendo l'esigenza rappresentata, si impegna a trasmettere tutte le informazioni richieste e quelle che, ancorché non espressamente richieste, possano ritenersi comunque utili per lo svolgimento delle indagini.
3. In particolare, oltre che le ordinarie informazioni presenti nell'anagrafe tributaria e presso la Camera di commercio, sarà riscontrata la presenza dei nominativi segnalati anche negli speciali applicativi a disposizione della Direzione Provinciale di Caserta, finalizzati a riscontrare anomalie dal punto di vista reddituale e/o patrimoniale.
4. Ciò premesso, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori applicazioni che dovessero essere messe a disposizione della Direzione Provinciale nel corso del tempo, sulla base della segnalazione effettuata dalla Procura sarà riscontrata, di norma, la presenza del nominativo segnalato nei seguenti applicativi:
  - a) VERDI - applicativo finalizzato a riscontrare la congruità del reddito dichiarato con le spese e gli investimenti realizzati nell'anno;
  - b) Spesometro integrato ~ applicativo che consente, per i titolari di partita IVA, di verificare gli acquisti e le vendite realizzate nell'anno;
  - c) STAR - applicativo che consente una selezione all'Interno degli atti registrati presso gli uffici;
  - d) P.I.CO. - applicativo per il controllo sulle indebite compensazioni d'imposta;
  - e) Moni.C. - applicativo per il controllo sulle indebite compensazioni d'imposta;
  - f) An.Co.Re. - applicativo che consente di evidenziare le relazioni che un soggetto ha con altri soggetti;
  - g) A.S.SO. - applicativo per l'analisi dei rapporti tra soci e società.
5. Resta inteso che, per i rapporti finanziari, la Procura può procedere all'acquisizione anche in via autonoma, attraverso le apposite abilitazioni rilasciate dalla competente Direzione Centrale.

6. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si conviene che il flusso delle informazioni sia canalizzato, per quanto riguarda la Direzione Provinciale di Caserta, attraverso la creazione di un'apposita casella di posta elettronica<sup>1</sup>, che sarà accessibile esclusivamente al personale che sarà individuato dalla citata Agenzia.
7. Le risposte saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica che sarà segnalato dalla Procura all'atto della richiesta.

#### **Art. 12** **(Verifiche)**

Le parti verificano annualmente lo stato di applicazione del presente accordo di collaborazione e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.

#### **Art.13** **(Regime del flusso delle comunicazioni)**

Per le comunicazioni inerenti all'attuazione del presente accordo di collaborazione le Parti - ove non diversamente previsto - si servono di sistemi telematici per le comunicazioni utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica certificata:

- a) Procura della Repubblica: prot.procura.santamariacapuvetere@giustiziacert.it;
- b) Agenzia delle Entrate – D. P. di Caserta: dp.caserta@pce.agenziaentrate.it;
- c) Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Caserta: ce0500000p@pec.gdf.it.

#### **Art. 14** **(Referenti per l'applicazione dell'accordo di collaborazione)**

Ciascuna parte si riserva di individuare, con separato atto, tra gli appartenenti ai rispettivi Uffici uno o più referenti per l'applicazione dell'accordo, comunicandolo alle altre parti.

#### **Art.15** **(Efficacia, integrazioni e modifiche dell'accordo)**

Il presente accordo di collaborazione:



- d) ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti;
- e) può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti e adesione delle altre, sessanta giorni prima della scadenza;
- f) può essere integrato o modificato di comune accordo anche prima della scadenza con appositi *addendum* sottoscritti dalle parti.

<sup>1</sup> Il flusso delle informazioni sarà veicolato mediante l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica: dp.caserta.accordiprocura@agenziaentrate.it.

**Normativa di riferimento:**

legge 7 gennaio 1929, n. 4 artt. 30 e 31  
combinato disposto degli articoli 57 del codice di procedura penale e 4, 18  
e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199  
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 art. 62  
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68  
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 artt. 51,  
52 e 63.  
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 artt. 32 e 33 e 36  
legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 14, comma 4 e 4bis  
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74  
codice penale art. 240 bis  
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 art. 19  
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e  
dell'insolvenza) art. 38  
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 15, commi 1 e 2-bis.  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile  
2016  
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
decreto legislativo 19 settembre 2018, n. 101  
decreto legislativo 8 giugno 2018.  
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15.

Santa Maria Capua Vetere, 02 OTT 2024

<p>Il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere <b>Dott. Pierpaolo Bruni</b></p> 	<p>Il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta <b>Dott. Tommaso Flajano</b></p> 
<p>Il Procuratore della Repubblica Aggiunto <b>Dott. Carmine Renzulli</b></p> 	<p>Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta <b>Col. Nicola Sportelli</b></p> 